

Inserto <<

AMMINISTRARE Immobili



ANACI

Lo Statuto ANACI





MESSAGGIO DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANACI

Con queste poche righe voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita del X Congresso Straordinario, nel quale si è approvato lo Statuto Associativo che troverete allegato all'insetto della presente rivista. Per l'entrata in vigore effettiva dello Statuto approvato (1/1/2014, come da Norma Transitoria sottostante), si dovrà attendere l'approvazione del nuovo regolamento che avverrà in un prossimo Consiglio Nazionale.

NORME TRANSITORIE

Ai fini del conteggio dei mandati per le cariche Associative, trova applicazione, e quindi viene confermato quanto disposto nella norma transitoria dello Statuto approvato in Napoli il 21 giugno 2008.

Il presente statuto entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

In deroga a quanto previsto dalla lettera g) dell'Art. 3, per il periodo di anni uno dall'entrata in vigore del presente statuto, è consentita l'iscrizione all'Associazione a quanti hanno svolto attività di amministratore di condominio per almeno un anno nell'arco del triennio 2011/2013.

In particolare voglio sottolineare il valore fondante e al tempo stesso collegiale cui il testo approvato si richiama, nel solco dei principi democratici e partecipativi che da sempre l'ANACI tutta ha dimostrato.

Proprio per questo ho l'onore di ringraziare, a nome della Dirigenza ANACI, tutti i Delegati al X Congresso Straordinario che si è tenuto a Milano il 15 dicembre 2012 che hanno potuto permettere l'approvazione dello Statuto attraverso una serie di modifiche e di contributi validi, i quali sono stati sicuramente la dimostrazione tangibile di quanto il testo licenziato sia stato effettivamente la sommatoria del pensiero di tutti gli iscritti all'Associazione.

In particolare voglio ringraziare il Presidente del Congresso l'Avvocato Eugenio Antonio Correale, i Vice Avv. Gaetano Mulonia e il Dott. Claudio Bianchini, assieme al segretario Avv. Gianluca Masullo. Si ringraziano altresì tutti i componenti della Commissione Statuto: Mario Ecolani, Sergio Santini, Gianvincenzo Tortorici, Massimo Ginesi, Francesco Burrelli, Edoardo Riccio e ancora Gianluca Masullo.

Si coglie l'occasione della presente anche per ringraziare il Collega della sezione ANACI Cagliari, Marcello Spanu, il quale ha offerto gratuitamente all'ANACI il dono della sua arte per aver disegnato l'acquerello su Milano che poi è divenuto il soggetto del Manifesto del X Congresso Straordinario, gradito da tutti i partecipanti e da tutti i Delegati.

***Il Presidente Nazionale ANACI
Pietro Membri***



ANACI



X CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO

14 e 15 dicembre 2012



MILANO



ATA HOTEL EXECUTIVE • VIA DON LUIGI STURZO, 45

Modifiche allo Statuto Associativo

ANACI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI
www.anaci.it

LO STATUTO ANACI

APPROVATO AL CONGRESSO DI MILANO
del 14 dicembre 2012

TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI E FINALITA'

Art. 1 – COSTITUZIONE – SEDE

E' costituita l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con sigla ANACI.

L'ANACI è una libera Associazione professionale di categoria senza scopo di lucro.

La sede legale è in Roma.

Art. 2 – SCOPI e FINALITA'

L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

- riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere, continuativo e professionale l'attività di amministratore di beni immobili;
- perseguire il riconoscimento giuridico della professione;
- tutelare e promuovere la figura professionale degli amministratori condominiali e immobiliari nel mercato europeo;
- certificare la professionalità dei propri iscritti secondo le leggi europee, nazionali e regionali vigenti;
- favorire e coordinare tutte le iniziative inerenti la professione nei campi culturale, previdenziale, assistenziale e assicurativo, in conformità delle direttive legislative italiane e dell'unione europea;
- rappresentare il principale punto di riferimento del potere legislativo, esecutivo e delle Istituzioni;
- istituire corsi di formazione per l'avviamento alla professione;
- favorire e coordinare le iniziative finalizzate al continuo aggiornamento professionale per l'acquisizione dei relativi crediti formativi;
- favorire l'Associato nell'acquisizione di strumenti per il miglior esercizio della professione;
- perseguire il rispetto dell'etica professionale e della correttezza deontologica tra gli Associati, a tutela dell'utenza anche attraverso accordi con altre Associazioni;
- promuovere, sostenere e certificare l'attività di perfezionamento della qualità professionale dei propri Associati.
- favorire e coordinare tutte le iniziative volte alla divulgazione delle norme relative alla materia specifica della professione dell'amministratore condominiale

TITOLO II ASSOCIATI: REQUISITI, DIRITTI E DOVERI

Art. 3 – REQUISITI

Gli Associati si distinguono in: Fondatori, Onorari e Ordinari. Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Onorari coloro che vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Nazionale per meriti particolari; ad essi non si applica il presente Titolo.

Sono Ordinari le persone fisiche che posseggono i seguenti requisiti:

- a) la maggior età;
- b) la capacità di agire;
- c) la cittadinanza italiana o di altro Stato UE;
- d) la cittadinanza di altri stati non comunitari, purché domiciliati stabilmente in Italia da almeno 5 anni;
- e) svolgimento dell'attività di amministratore condominiale o immobiliare in modo continuativo e professionale;
- f) godimento dei diritti civili senza aver riportato condanne per reati contro il patrimonio;
- g) diploma di scuola secondaria superiore;
- h) superamento di esame di idoneità, sostenuto presso l'Associazione nei due anni precedenti la domanda di iscrizione;
- i) possesso della partita IVA propria o della società o Associazione professionale di appartenenza;
- l) non essere iscritto in altre associazioni o elenchi di amministratori di immobili e condominii o di gestione di immobili.

In deroga a quanto previsto alla lettera i) del comma precedente il requisito del possesso della partita IVA non è richiesto per i primi due anni di iscrizione.

Possono essere Associati Ordinari anche:

- 1) le Società purché siano iscritti personalmente all'Associazione il legale rappresentante e tutti i delegati alla gestione condominiale ed immobiliare;
- 2) le Associazioni Professionali, purché siano iscritti personalmente tutti i soggetti che al loro interno svolgono l'attività di amministratore di condominio o immobiliare.

Colui che ha perduto la qualità di Associato per la sola morosità e richiede nuova iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha perso tale qualità è esonerato dal dimostrare il possesso dei requisiti del presente articolo.

Colui che ha perduto la qualità di Associato in caso di nuova iscrizione entro anni due è esonerato dal sostenere l'esame di idoneità.

Colui che è stato escluso dall'Associazione non può iscriversi nuovamente per anni 3 dal provvedimento.

Art. 4 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Il diritto di voto viene esercitato esclusivamente dagli Associati persone fisiche.

Possono concorrere a ricoprire cariche associative unicamente le persone fisiche.

Art. 5 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati devono:

- a) osservare lo statuto, il regolamento di attuazione, il codice deontologico ed il codice di condotta professionale;
- b) essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) perseguire il proprio aggiornamento professionale, per il conseguimento dei crediti formativi previsti dal regolamento;
- d) autorizzare l'Associazione al trattamento dei propri dati personali.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO.

La qualità di Associato si perde nei seguenti casi:

- a) venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) morosità nel pagamento dei contributi associativi protrattasi per giorni 60 dalla scadenza fissata;
- c) esclusione;
- d) dimissioni.

TITOLO III Capo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 7 – ORGANIZZAZIONE

L'Associazione è organizzata in tre livelli:

- Nazionale;
- Regionale dotato di propria autonomia patrimoniale e fiscale;
- Provinciale dotato di propria autonomia patrimoniale e fiscale.

Tutte le attività associative devono essere munite della relativa copertura finanziaria e approvate dal competente Organo.

Capo II LIVELLO NAZIONALE

Art. 8 – ORGANI

Sono organi nazionali:

- il Congresso;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Vice Presidente Vicario;
- i quattro Vice Presidenti;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- i Consigli interregionali;
- la Giunta;
- il Comitato di presidenza;
- il Collegio dei probiviri;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Gruppo giovani.

Art. 9 – CONGRESSO COMPOSIZIONE

Sono membri del congresso:

- Fondatori, se associati;
- Ex Presidenti nazionali, se associati;
- Consiglieri Nazionali eletti dai Consigli regionali;
- Consiglieri Nazionali a vita, se associati;
- Presidenti regionali;
- Presidenti provinciali;
- Delegati eletti nelle rispettive assemblee provinciali;
- Presidente Nazionale;
- Vice Presidenti Nazionali;
- Segretario Nazionale;
- Tesoriere Nazionale;
- Altri componenti di Giunta;
- Coordinatore/i del Gruppo Giovani;

Ogni altro Associato ha diritto di partecipare al Congresso e di prendere la parola, senza diritto di voto.

Art.10 – CONGRESSO: CONVOCAZIONE

Il Congresso viene convocato in via ordinaria ogni quattro anni.

E' altresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Nazionale o da un sesto degli Associati.

Art.11 - CONGRESSO: COSTITUZIONE

Il Congresso è regolarmente costituito con l'intervento della metà dei membri.

Per le delibere relative alle modifiche statutarie il congresso è regolarmente costituito con l'intervento di due terzi dei membri.

Il Presidente Nazionale presiede i lavori per la nomina delle cariche congressuali: Presidente, due vice Presidenti, Segretario e almeno sei scrutatori.

Art. 12 - CONGRESSO: VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al disposto del comma 1 del presente articolo. Le graduatorie hanno validità per l'intero quadriennio.

Art. 13 - CONGRESSO: ATTRIBUZIONI

Il Congresso determina la politica associativa. Approva e modifica lo Statuto.

Elegge e revoca le seguenti cariche nazionali:

- il Presidente;
- il Tesoriere;
- i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14 – CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE

Sono membri del Consiglio:

- Presidente Nazionale;
- Vice Presidenti Nazionali;
- Segretario Nazionale;
- Tesoriere Nazionale;
- Componenti della Giunta;
- Presidenti Regionali o un loro delegato;
- Presidenti Provinciali o un loro delegato;
- Consiglieri eletti dai Consigli Regionali o un loro delegato;
- Associati Fondatori;
- Consiglieri Nazionali a vita se associati;
- ex Presidenti nazionali se associati;
- Coordinatore/i del Gruppo Giovani.

Art. 15 – CONSIGLIO NAZIONALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

Il Consiglio è l'organo politico dell'Associazione e viene convocato almeno due volte l'anno.

E' altresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Spetta al Consiglio Nazionale:

- dettare disposizioni per l'attuazione della politica associativa stabilita dal Congresso;
- approvare e modificare il Regolamento di attuazione dello Statuto, il Codice Deontologico, il Codice di Condotta, i Regolamenti dei Crediti Formativi e di uso del Marchio;
- nominare e revocare il Vice Presidente Vicario, indicato dal Presidente;
- nominare e revocare i vice Presidenti indicati dal Presidente;
- nominare e revocare i membri di Giunta indicati dal Presidente;
- nominare e revocare ulteriori tre membri di Giunta;
- nominare e revocare il Direttore del Centro Studi su proposta del Presidente;
- nominare e revocare il coordinatore/i del Gruppo giovani;
- approvare il bilancio consuntivo, quello preventivo e le relazioni allegate;
- nominare Associati Onorari.

Ha inoltre facoltà di approvare la costituzione di enti organizzati anche in forma di società commerciale, idonei a fornire agli Associati, strumenti idonei al miglior esercizio della professione.

Art. 16 - CONSIGLIO NAZIONALE: COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata a maggioranza relativa in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al disposto del comma 1 del presente articolo. Le graduatorie hanno validità per l'intero quadriennio.

Art. 17 - PRESIDENTE

Il Presidente Nazionale:

- ha la rappresentanza dell'Associazione, ne firma gli atti ed adempie a tutte le funzioni che gli vengono demandate dalla Giunta Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
- convoca il Congresso, il Consiglio Nazionale e la Giunta;
- sottopone alla Giunta qualsiasi iniziativa che comporti oneri di spesa;
- in caso di impedimenti o dimissioni è sostituito dal Vice Presidente vicario;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina del Vice Presidente Vicario, di nove dei dodici componenti la Giunta e del Direttore del Centro Studi;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina dei quattro Vice Presidenti, uno per ogni Consiglio Interregionale;
- presiede il Consiglio Nazionale, anche mediante apposita delega ad uno dei Vice Presidenti;
- nomina il Segretario;
- in via cautelare può sospendere l'Associato, sentito il Presidente Provinciale di competenza, quando ricorrano gravi motivi, rimettendo entro dieci giorni gli atti al Collegio dei Probiviri di competenza;
- provvede a trasmettere alla Giunta, per la relativa delibera, richiesta di esclusione degli Associati, su parere vincolante dei probiviri;
- può nominare nel corso di ogni mandato due Consiglieri Nazionali a vita tra gli Associati che hanno contribuito alla crescita dell'Associazione, affermandone e divulgandone i principi ispiratori; il Consigliere a vita ha gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri eletti.

Art. 18 – VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente sul territorio nazionale.

Nelle aree di competenza coordinano i Presidenti regionali e provinciali nel perseguire l'indirizzo dell'Associazione e la politica associativa stabilita dal Congresso e dal Consiglio Nazionale.

Art. 19 – SEGRETARIO

Il Segretario:

- attua le direttive del Presidente Nazionale;
- cura l'organizzazione dell'Associazione;
- aggiorna l'elenco degli iscritti e verifica periodicamente che gli Associati mantengano i requisiti previsti al momento dell'iscrizione;
- verifica l'aggiornamento professionale degli Associati e il conseguimento da parte degli stessi dei crediti formativi previsti.

Art. 20 – TESORIERE

Il Tesoriere:

- cura la gestione finanziaria;
- redige il bilancio consuntivo e preventivo entro il termine stabilito dal regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.

Art. 21 – GIUNTA

E' regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti; Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti personalmente, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Rappresenta il potere esecutivo dell'Associazione.

Provvede alla nomina e alla revoca dei responsabili degli organi ufficiali di informazione e dei delegati ai rapporti con enti e associazioni nazionali ed estere.

Ha facoltà di nominare i componenti del Comitato Scientifico, sentito il Direttore del Centro Studi.

E' composta da:

- a) Presidente, che la presiede;
- b) Vice Presidenti;
- c) Segretario Nazionale;
- d) Tesoriere Nazionale;
- e) Dodici membri nominati dal Consiglio Nazionale.

Art. 22 - COMITATO DI PRESIDENZA

E' organo consultivo del Presidente ed è composto da:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidenti;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere.

Art. 23 – CONSIGLI INTERREGIONALI

Sono composti dai Consiglieri Nazionali delle quattro aree territoriali di appartenenza, come individuate dal Regolamento. Ciascun Consiglio Interregionale indica al Presidente Nazionale un candidato alla carica di Vice Presidente Nazionale.

Ciascun Consiglio ha funzione consultiva e propositiva per il Vice Presidente Nazionale.

Art. 24 – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE E COMPETENZA

E' composto da sette membri nominati dal Congresso Nazionale, di cui almeno quattro devono essere Associati.

Ha competenza interpretativa in materia di: Statuto, Regolamento di Attuazione, Codice Deontologico, Codice di condotta professionale, Regolamento di uso del Marchio. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno cinque componenti.

Il Collegio giudica in grado unico delle violazioni commesse dagli Associati che ricoprono cariche.

Il Collegio giudica in grado di appello sui provvedimenti dei Collegi Regionali.

Su istanza del Presidente Nazionale, dei Presidenti Regionali e Provinciali fornisce pareri interpretativi.

Art. 25 – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da cinque membri nominati dal Congresso Nazionale di cui almeno 3 (tre) devono essere Associati ed ha competenze esclusivamente tecnico-contabili.

Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno tre componenti.

Art. 26 – CENTRO STUDI

Studia ed approfondisce le tematiche culturali e scientifiche relative alle materie di pertinenza dell'Associazione.

Cura la formazione permanente degli Associati in modo diretto o indiretto.

Elabora, anche su richiesta degli organi associativi, pareri a carattere scientifico.

Definisce i programmi dei corsi che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio Nazionale sia per durata che per contenuti.

Regolamenta l'assegnazione dei crediti formativi.

Il Direttore, sentito il parere vincolante della Giunta, nomina il Segretario e i coordinatori tematici.

I soggetti indicati nel precedente comma nominano ulteriori membri scelti tra i componenti dei centri studi locali e tra personalità esterne.

Art. 27 – COMITATO SCIENTIFICO

La Giunta Nazionale ha facoltà di nominare un Comitato Scientifico composto da personalità scelte fra coloro che si sono distinti per pubblicazioni, attività didattiche, accademiche o professionali in ambito condominiale ed immobiliare, su proposta del Presidente Nazionale sentito il Direttore del Centro Studi.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per gli organi scientifici e di informazione dell'Associazione.

Art. 28 – ORGANI DI INFORMAZIONE

Gli organi ufficiali di informazione devono curare la promozione dell'immagine e la diffusione delle attività dell'Associazione.

Capo III LIVELLO REGIONALE

Art. 29 – ORGANI

Sono organi regionali:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) la Giunta;
- g) il collegio dei Probiviri;
- h) il collegio dei revisori dei conti;
- i) il Gruppo Giovani.

Art. 30 – CONSIGLIO REGIONALE: COMPOSIZIONE

E' composto da:

- a) i Presidenti provinciali o un loro delegato scelto tra gli associati della Provincia;
- b) un Consigliere per i primi venti Associati di ogni provincia e da un ulteriore consigliere, ogni cinquanta Associati, successivi ai primi venti; ciascuna sede Provinciale potrà esprimere fino a otto Consiglieri;
- c) i Consiglieri Nazionali della Regione, senza diritto di voto;
- d) il Coordinatore del Gruppo Giovani.

**Art. 31 – CONSIGLIO REGIONALE:
CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI**

Il Consiglio viene convocato almeno due volte l'anno. E' altresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio.

Coordina e promuove le attività dell'Associazione sul territorio attuando gli indirizzi della politica associativa nazionale, attenendosi alle direttive dettate dagli organi nazionali con esclusiva autonomia patrimoniale.

Può istituire il Centro Studi Regionale il quale ha le medesime finalità di quello Nazionale.

Nomina e revoca tra i propri Associati, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto:

- il Presidente,
- il vice Presidente ed il Tesoriere;
- i membri di giunta;
- il Collegio dei probiviri;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Direttore del Centro Studi;
- Consiglieri nazionali individuati all'interno di una lista di candidati proposti dalle singole assemblee provinciali. Viene eletto un Consigliere per i primi 75 Associati e un ulteriore consigliere ogni 125 Associati successivi ai primi 75.

Approva:

- la quota associativa regionale annua;
 - il bilancio preventivo e consuntivo;
- Inoltre ha facoltà di:
- approvare, previa autorizzazione della Giunta Nazionale, la costituzione di struttura esterna, organizzata in forma societaria idonea a sviluppare le attività economiche della Sede Regionale;
 - istituire gli organi di informazione regionale, nominando i relativi Direttori.

**Art. 32 - CONSIGLIO REGIONALE:
COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

Il Consiglio è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto di voto.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al disposto del comma 2 del presente articolo.

Art. 33 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale viene eletto tra gli Associati della Regione. Ha la rappresentanza della sede regionale.

Convoca il Consiglio Regionale e la Giunta.

Coordina le sedi provinciali.

Nomina e revoca il Segretario Regionale.

Vigila sul rispetto dello Statuto da parte delle Sedi Provinciali con obbligo di relazionare al Presidente Nazionale eventuali inadempienze.

Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente in caso di impedimento o dimissioni.

Art. 34 – SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dal Presidente tra gli Associati della regione.

Coadiuvando il Presidente nel coordinamento delle sedi provinciali e provvede agli adempimenti statutari.

Art. 35 – TESORIERE

Cura la gestione finanziaria.

Redige il bilancio consuntivo e preventivo entro il termine stabilito dal regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.

Art. 36 – GIUNTA

La Giunta rappresenta il potere esecutivo del livello Regionale. E' composta da:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere;
- e) un membro ogni 400 Associati.

La Giunta è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.

Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti.

Art. 37 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI

E' composto da cinque membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui almeno tre devono essere Associati.

Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno tre componenti.

Il Collegio Regionale dei Probiviri esercita la giurisdizione disciplinare di primo grado sugli Associati iscritti in Regione, salvo quanto di competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 38 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da tre membri nominati dal Consiglio Regionale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza.

**Capo IV
Livello Provinciale**

Art. 39 – SEDE PROVINCIALE: COSTITUZIONE

Si costituisce nel momento in cui gli amministratori della provincia iscritti raggiungono il numero di dieci.

Con lo stesso limite numerico di iscritti, di cui al comma precedente, è possibile istituire Delegazioni o Mandamenti che faranno parte delle rispettive sedi provinciali.

La sede Provinciale, delegazione o mandamento, che perda il limite numerico di cui sopra è sciolta dal Presidente Regionale. Gli Associati saranno accorpati ad una sede limitrofa della stessa regione.

Art. 40 - ORGANI

Sono organi:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Consiglio;
- la Commissione di conciliazione;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Gruppo Giovani.

Art. 41 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: COMPOSIZIONE

E' composta da tutti gli Associati iscritti presso la sede Provinciale.

Art. 42 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI.

L'Assemblea viene convocata almeno due volte all'anno.

E' altresì convocata in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà del Consiglio o da un decimo degli Associati.

Coordina e promuove le attività dell'Associazione sul territorio attuando gli indirizzi della politica associativa Nazionale e attenendosi alle direttive dettate dagli organi nazionali e regionali, con esclusiva responsabilità.

Può istituire il Centro Studi Provinciale il quale ha le medesime finalità di quello Nazionale.

Nomina e revoca tra i propri Associati, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto:

- il Presidente;
- il vice Presidente;
- il Tesoriere;
- i consiglieri;
- la Commissione di Conciliazione;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- i consiglieri regionali di competenza;
- il Coordinatore del Gruppo Giovani;
- i delegati al congresso Nazionale in ragione di un delegato per i primi 30 Associati e ulteriori delegati ogni 50 Associati oltre i primi 30.

Propone al Consiglio Regionale i candidati a ricoprire la carica di Consigliere Nazionale.

Approva:

- la quota associativa Provinciale annua;
- il bilancio preventivo e consuntivo.

Inoltre ha facoltà di:

- nominare un ulteriore Vice Presidente se gli iscritti superano i cinquecento;
- nominare la Giunta con funzioni consultive;
- approvare, previa autorizzazione della Giunta Nazionale, la costituzione di struttura esterna, organizzata in forma socie-

taria idonea a sviluppare le attività economiche della Sede Provinciale;

- istituire organi di informazione, nominandone il Direttore responsabile;
- istituire il centro studi nominandone il Direttore;
- proporre al Consiglio Nazionale la nomina di Associati Onorari.

Art. 43 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un quinto degli aventi diritto.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al comma 2.

Art. 44 - CONSIGLIO: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Provinciale è composto da:

- Presidente;
- Vice Presidenti;
- Segretario;
- Tesoriere.

Un consigliere per i primi dieci Associati ed ulteriori consiglieri ogni 20 Associati successivi ai primi 10 con il limite massimo di venticinque.

Il Consiglio viene convocato almeno due volte l'anno.

E' altresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio.

Spetta al Consiglio Provinciale:

- esaminare il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare i componenti la commissione per gli esami di idoneità.

Art. 45 - CONSIGLIO: COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

Art. 46 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente ha la rappresentanza della sede Provinciale e attua le delibere degli organi competenti dell'Associazione Nazionale, Regionale e Provinciale.

Convoca l'Assemblea, il Consiglio e la Giunta se esistente.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione.

Art. 47 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Presidente tra gli Associati della Provincia.

Esegue le direttive del Presidente e provvede agli adempimenti statutari.

Verifica i requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto, per l'iscrizione di nuovi Associati.

Art.48 - TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria, Redige il bilancio consuntivo e preventivo entro il termine stabilito dal regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.

Art. 49 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da tre membri nominati dall'assemblea Provinciale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza.

Art. 50 - COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

E' composta da tre membri nominati dall'Assemblea, dei quali almeno due devono essere Associati.

La Commissione interviene per tentare la composizione di dissidi sorti tra Associati nell'espletamento dell'attività associativa e del rispetto del Codice Deontologico.

Qualora le controversie possano comportare decisioni di natura disciplinare gli atti devono essere trasmessi al Collegio dei Probiviri di competenza.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 51 – VOTAZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Le modalità di votazione sono le seguenti: palese, segreta e per acclamazione.

Salvo quanto diversamente previsto le votazioni avvengono in modo palese.

Le votazioni per la elezione di tutte le cariche sono effettuate a scrutinio segreto.

Tutte le votazioni possono essere effettuate per acclamazione se nessun avente diritto esprime parere contrario.

Art. 52 - CARICHE ASSOCIATIVE: DURATA E VOTAZIONI

Le cariche associative hanno la durata di quattro anni.

Ogni Associato può ricoprire la carica di Presidente, Segretario e Tesoriere Nazionale, di Presidente Regionale e Provinciale per non più di due mandati consecutivi.

Colui che subentra in una carica nel corso del quadriennio cesserà comunque alla naturale scadenza; il subentro non è computato ai fini del comma precedente se avviene dopo la metà del mandato. La naturale scadenza delle cariche di ciascun livello è fissata in relazione alla celebrazione del Congresso ordinario.

Le cariche provinciali e regionali vanno rinnovate prima della convocazione del Congresso ordinario.

In caso di commissariamento di una sede Provinciale o Regionale vengono sospese automaticamente tutte le cariche con l'esclusione di quelle di consigliere Nazionale eletto.

Art. 53 - DELEGHE

La delega per la partecipazione al Congresso, al Consiglio Nazionale può essere conferita esclusivamente ad altro avente diritto della propria provincia o, in assenza, della propria regione.

Al Consiglio Regionale, all'Assemblea e al Consiglio Provinciale può essere conferita delega esclusivamente ad altro avente diritto.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle Giunte. Ogni avente diritto a tutti i livelli può essere portatore al massimo di tre deleghe.

In deroga al comma precedente, all'assemblea provinciale delle sedi con più di 200 iscritti e fino a 500 iscritti ogni associato può essere portatore di un massimo di 5 deleghe, nelle sedi più numerose ogni associato può essere portatore di un massimo di 8 deleghe.

Art. 54 - COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE

Le cariche associative sono gratuite.

E' ammesso un compenso solo se preventivamente deliberato.

E' previsto il rimborso delle spese sostenute.

Art. 55 – CARICHE ASSOCIATIVE: INCOMPATIBILITA'

I Presidenti, i Vicepresidenti, i Segretari e i Tesorieri a tutti i livelli non possono ricoprire cariche elettive nelle altre associazioni di settore, della proprietà o degli inquilini.

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere Nazionale non possono ricoprire altra carica associativa.

Le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Provinciale sono tra loro incompatibili.

I componenti del Collegio Nazionale e Regionale dei probiviri e dei revisori dei conti non possono ricoprire altra carica associativa.

Art. 56 – CARICHE ASSOCIATIVE: DIMISSIONI – DECADENZA

Le dimissioni dalle cariche devono essere formulate per iscritto all'organo di appartenenza ed hanno efficacia decorsi 20 (venti) giorni dalla presentazione se non revocate nel frattempo.

La cessazione dalla carica del Presidente Nazionale comporta la decadenza dell'intera giunta che rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

In caso di cessazione di qualsiasi carica l'organo competente deve essere convocato entro 60 (sessanta) giorni, per la nuova nomina.

I componenti dei vari organismi che per tre volte consecutive senza giustificato motivo, non siano stati presenti di persona alle riunioni, decadono dalla carica nell'organismo da cui sono stati assenti.

Art. 57 - COMMISSARIAMENTO

Devono essere commissariate le sedi Regionali o Provinciali nei seguenti casi:

- compimento di azioni contrarie agli scopi e alle finalità dell'Associazione di cui all'articolo 2 dello Statuto;
- violazione reiterata degli adempimenti statutari;
- il commissariamento e la nomina del Commissario competono al Presidente Nazionale con provvedimento motivato

e immediatamente efficace, previo parere vincolante della Giunta. Il provvedimento deve essere comunicato al destinatario del medesimo entro 5 giorni e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 10 giorni dalla sua emissione;

- sulla esecutività del provvedimento di commissariamento dovrà pronunciarsi il Collegio Nazionale dei Probiviri in via cautelare;
- al Commissario devono essere consegnati immediatamente tutti i documenti.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificata la sussistenza dei requisiti per il commissariamento, conferma o revoca il provvedimento Presidenziale entro 60 giorni dalla sua comunicazione; sino alla pronuncia le cariche dell'Organo commissariato sono sospese e decadono nel caso di conferma del provvedimento Presidenziale.

Il Commissario:

- provvede alla gestione ordinaria dell'Organo commissariato fino alla pronuncia dei Probiviri;
- in caso di conferma del provvedimento Presidenziale, procede entro 30 (trenta) giorni alla convocazione dell'organo competente per le nomine delle cariche decadute.

Art. 58 - SOSPENSIONE

Devono essere sospesi gli Associati che commettono fatti di estrema gravità lesivi dell'immagine dell'Associazione.

La sospensione può essere comminata dal Presidente Provinciale o dal Presidente Nazionale.

Il provvedimento ha efficacia immediata e deve essere trasmesso, entro 10 giorni, al Collegio dei Probiviri di competenza.

Il Collegio, verificata la sussistenza dei requisiti, conferma o revoca il provvedimento Presidenziale.

TITOLO V PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 59 – VIOLAZIONI: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI 1° GRADO

Gli Associati che si rendono colpevoli della violazione dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e del codice di condotta sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro tre mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque Associato.

Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono essere impugnate avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri entro giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 60 – SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1° la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
- 2° la sospensione per un tempo non inferiore a giorni trenta e non maggiore di anni uno;
- 3° la esclusione dall'Associazione.

Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità

della violazione commessa e all'interesse dell'Associazione. Il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sul sito web nazionale, nella sezione riservata agli associati.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 61 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso straordinario ai sensi di Legge.

Il medesimo Congresso nomina i liquidatori che, esperita la liquidazione, devolgeranno i beni residui ad Enti o Associazioni che perseguono finalità associative analoghe o comunque di utilità sociale.

Art. 62 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario in sede Nazionale, Regionale e Provinciale, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I relativi bilanci devono essere redatti sul modello predefinito dal Regolamento.

Art. 63 – NORME DEONTOLOGICHE

La condotta degli Associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.

E' demandata al Consiglio Nazionale l'approvazione di norme deontologiche alle quali gli Associati si dovranno attenere.

Art. 64 – TUTELA DEI MARCHI

I Presidenti ai diversi livelli associativi hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo ANACI, che deve essere conforme al modello distribuito dalla Sede Nazionale.

Gli attestati di iscrizione ed i timbri vengono ceduti agli associati in comodato d'uso e debbono essere restituiti qualora, per qualsiasi ragione, venga meno l'iscrizione all'Associazione.

Dovranno inoltre salvaguardare e proteggere i marchi e le sigle delle associazioni di provenienza (ANAI e AIACI) che sono e rimangono di proprietà dell'ANACI.

Art. 65 – SOPPRESSIONE PROVINCE ISTITUZIONALI

In caso di soppressione delle Province istituzionali, le sedi provinciali attualmente esistenti assumeranno la definizione di "Sede Intercomunale" conservandone i poteri.

NORME TRANSITORIE

Ai fini del conteggio dei mandati per le cariche Associate, trova applicazione, e quindi viene confermato quanto disposto nella norma transitoria dello Statuto approvato in Napoli il 21 giugno 2008.

Il presente statuto entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

In deroga a quanto previsto dalla lettera g) dell'Art. 3, per il periodo di anni uno dall'entrata in vigore del presente statuto, è consentita l'iscrizione all'Associazione a quanti hanno svolto attività di amministratore di condominio per almeno un anno nell'arco del triennio 2011/2013. ■



7500 PROFESSIONISTI PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

PER AVERE piena dignità di professione liberale inserita in un contesto socialmente rilevante

PER MISURARCI con valori di qualità ed assicurare la massima tutela dei clienti amministrati


PER FORNIRE servizi di elevata specializzazione tecnica certificabili da una associazione autoregolamentata in dimensione europea

PER SELEZIONARE le risorse più affidabili verificando il rispetto di corretti comportamenti interpersonali

PER DIVENTARE gli interlocutori privilegiati della pubblica amministrazione nella soluzione di tutte le problematiche inerenti la casa considerato che l'esperienza dell'amministratore condominiale, direttamente a contatto con l'utenza, è determinante affinché normative e controlli possano avere una logica applicativa e quindi efficacia nei risultati

PER SOLLECITARE iniziative sia a livello legislativo che regolamentare intese a garantire trasparenza gestionale, semplificazione fiscale e maggior gettito per l'erario, rappresentatività a livello sindacale

PER PROMUOVERE cultura condominiale individuando l'amministratore quale protagonista della tutela del patrimonio edilizio privato



ANACI

Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari